

SENTENZA N.

N. Reg. gen.

n. Reg. dep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO

R.C.	1358/09
SE	1086/13
OM	2924
C.P.	
PUBB.	27/11/13
F. AVV.	

G.d.P.: Dottor Marco Ottolini

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato e promossa con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2009

DA

[REDACTED], in [REDACTED] e
anche assistito dall'Avv. Silvio Rezzani, come da delega a margine
dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

[REDACTED], [REDACTED], con sede [REDACTED] in
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]
e presso lo stesso selettivamente domiciliato in Milano in via [REDACTED],
giusta delega a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somme

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L'attore assume che in data 16 dicembre 2008 quale creditore di tale [REDACTED], in forza di Decreto Ingiuntivo n. 9766/08 del G.d.P. di Rho, notificò atto di pignoramento presso terzi al proprio debitore nonché a [REDACTED] ove il predetto [REDACTED] era titolare di conto corrente bancario, sino alla concorrenza di € [REDACTED] somma già indicata in atto di precetto, oltre alla tassa di registro, agli interessi maturandi nonché alle spese, diritti e onorari della procedura di pignoramento; che con successiva raccomandata la Banca comunicò di aver accantonato, ai sensi dei novellati art. 543, 546 e 547 c.p.c., la somma di € [REDACTED] pari all'importo precettato maggiorato del 50% e in attesa della definitiva determinazione del Giudice della esecuzione; che all'udienza del 28 gennaio 2009 il Giudice della Esecuzione gli assegnò l'importo di € [REDACTED] già in Precetto, oltre agli interessi legali sulla somma di € [REDACTED] dal Precetto al saldo, alle spese della procedura, alla rivalutazione e alle spese di registrazione sia del Decreto Ingiuntivo che del provvedimento di assegnazione, e così in totale € [REDACTED] che tuttavia la banca, ricevuta notifica della Ordinanza del G.E. e del conteggio predisposto dall'attore, la Banca rifiutò di versargli l'ulteriore somma di € [REDACTED] (pari alla differenza tra € [REDACTED] ed € [REDACTED]) asserendo di essere tenuta a versare unicamente l'importo come determinato ai sensi dell'art. 546 c.p.c. novellato, vale a dire la somma portata in precetto maggiorata della metà.

L'attore contesta tale conclusione e chiede pertanto la condanna della [REDACTED] al versamento in suo favore anche della somma di € [REDACTED] riportandosi a precedenti giurisprudenziali in materia.

La ██████, ritualmente costituita, assume che in virtù della novella apportata all'art. 646 c.p.c. ad opera della legge 80/2005 era tenuta ad accantonare la sola somma specificata in atto di precetto maggiorata della metà e chiede pertanto il rigetto della domanda dell'attore.

X II. La giurisprudenza di legittimità riportata dall'attore in effetti statuisce che oggetto del pignoramento presso terzi, sub specie pignoramento di denari su conto corrente bancario, statuisce che oggetto del pignoramento sia l'intera somma dovuta al debitore del pignorante, non già la sola parte corrispondente al credito di quest'ultimo.

Trattasi però di pronunce relative a Procedure esecutive anteriori alla modificazione dell'art. 546 c.p.c. ad opera della legge 80/2005, in virtù della quale il suddetto articolo recita che " Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto dall'art. 543 c.p.c. il terzo è soggetto relativamente alle somme e alle cose da lui dovute e nei limiti del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode".

Deve pertanto ritenersi che alla luce di tale dettato non sia più invocabile l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore del precedente testo dell'art. 546 c.p.c e conforme a quanto oggi sostenuto dall'attore.

Per l'applicazione di tale lettura solo a Procedure anteriori alle modificazioni introdotte nel 2005 e non già anche a quelle successive, come nel caso di specie, si veda da ultimo C.Cass. 23 agosto 2011 n. 17520.

Si osserva altresì come anche C.Cass. 1688/09, richiamata dall'attore, contenga chiaro riferimento al testo normativo vigente "ratione temporis", cioè anteriore alle predette modifiche, evidenziando così, a contrario, il limite temporale della propria statuizione.

Va del resto osservato che non avrebbe alcun senso liberare il terzo pignorato, secondo il combinato degli art. 546 e 521 c.p.c, dagli obblighi di custodia per la somma eccedente il credito precettato aumentato della metà, consentendogli così di disporre anche senza "autorizzazione" del Giudice, e poi invece al contempo considerarlo obbligato a tenere a disposizione del procedente anche tale somma.

La domanda dell'odierno attore va pertanto respinta.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

Respinge la domanda dell'attore;

compensa le spese di lite.

Rho, 20 novembre 2011

RAO 20-11-2013

Mada

Il Giudice di Pace.

Mada

